

REGOLE RELATIVE AL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

L'UTILIZZO DELL'EPS

ABSTRACT

Un incendio è un evento molto coinvolgente per coloro che ne sono coinvolti.

Nel presente documento verranno trattati il ruolo del materiale isolante nella sicurezza antincendio degli edifici, prestando particolare attenzione all'EPS, che in un edificio adeguatamente progettato e costruito, l'isolamento gioca solo un ruolo minore nella sicurezza antincendio.

D'altra parte, il materiale isolante fornisce un enorme contributo al risparmio energetico sul riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. Non si tratta solo di un risparmio finanziario, ma anche di un contributo alla riduzione di emissioni di anidride carbonica e alla prevenzione del riscaldamento globale. Le proprietà uniche dell'EPS lo rendono il materiale isolante ideale per molte applicazioni.

Il presente documento ha lo scopo di chiarire le prestazioni al fuoco del polistirene espanso sinterizzato (EPS) quando viene usato come materiale isolante e per fornire una panoramica sulle caratteristiche delle costruzioni che utilizzano prodotti da costruzione in cui viene impiegato l'EPS e in particolare per la realizzazione delle facciate esterne degli edifici. Per l'Associazione AIPE è fondamentale comprendere e curare la salvaguardia delle persone coinvolte, degli operatori interessati e dei vigili del fuoco che operano costantemente nelle attività di soccorso.

INDICE

01 Premessa	04
02 La guida al fuoco delle facciate 2013	
03 Codice di prevenzione incendi - CoPI	
04 Esempi fasce di separazione	
05 Aggiornamento prove sperimentali in merito al comportamento al fuoco nel sistema a cappotto in EPS	
06 Chi è AIPE	

1.PREMESSA

Per progettare la prevenzione incendi delle facciate di edifici il progettista deve operare una scelta iniziale utilizzando due possibili percorsi:

- Regole tradizionali della prevenzione incendi con riferimento a Guide oppure a Decreti
- Codice Prevenzione Incendi, integrato dalle Regole Tecniche Verticali (RTV)
Utilizzabili per le attività soggette

Per comprendere come utilizzare le due modalità sopra ricordate deve essere introdotto un successivo riferimento legato alle attività soggette alla prevenzione incendi.

Il D.P.R. 151/2011 riporta l'elenco delle 80 attività che sono oggi soggette a prevenzione incendi.

Nel campo delle attività soggette si riporta il principale riferimento per l'argomento trattato:

- n. 77 - edifici civili h > 24 m

L'applicazione delle regole tradizionali o del Codice di Prevenzione Incendi (CoPI) viene riportata in modo sintetico nella seguente tabella.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none">- Codice- se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none">- Codice o- Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

(Fonte: Circolare 15406 del 15/10/2019)

Le facciate non fanno parte delle attività soggette riportate nel DPR 151/2011 e non sono dotate di una regola tradizionale con decreto ministeriale, ma sono dotate solo di una Guida tecnica volontaria come da Circolare 5043 del 2013.

2. LA GUIDA AL FUOCO FACCIATE 2013

Le facciate degli edifici, possono essere progettate tenendo in considerazione la Guida Tecnica Nazionale per la determinazione dei «*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*» lettera circolare n° 5043 del 15.04.2013.

La guida è il riferimento normativo di applicazione volontaria per edifici con altezza superiore a 12 metri.

Tre sono gli obiettivi primari della guida:

- A. *limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno di un edificio;*
- B. *limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna;*
- C. *evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento in sicurezza delle squadre di soccorso.*

GUIDA AL FUOCO facciate 2013: Reazione al fuoco

Le facciate degli edifici presentano nella realizzazione pratica non solo un materiale isolante ma un insieme di elementi che formano un KIT, questi nella condizione di utilizzo devono essere almeno di classe B-s3, d0.

I prodotti isolanti, con esclusione di quelli posti a ridosso dei vani finestra e porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla base della facciata fino a 3 m fuori terra, possono non rispettare i requisiti di reazione al fuoco richiesti al primo capoverso purché siano installati protetti, anche all'interno di intercapedini o cavità secondo le indicazioni seguenti:

- prodotto isolante C-s3,d2 se protetto con materiali almeno di classe A2;
- prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 15 mm.

Il Ministero dell'Interno ha emesso il Decreto 25.01.2019 «*Modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16.05.1987 n° 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*». Il Decreto è stato ritenuto necessario per regolamentare la normativa in merito agli edifici di grande altezza.

La guida al fuoco delle facciate del 2013 viene citata come utile riferimento progettuale.

3. CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Il Codice inizia una nuova fase dedicata alla prevenzione degli incendi e viene definito come REGOLA Tecnica Orizzontale (RTO).

L'approccio è totalmente differente dal precedente e pone in prima linea il progettista che deve percorrere le fasi previste per giungere ad una corretta definizione dei materiali e delle strutture da adottare.

I paragrafi più significativi del Codice sono di seguito riportati:

a- Il capitolo G.3 fornisce al progettista:

- la metodologia per determinare quantitativamente i profili di rischio $R_{ambiente}$, R_{vita} ed R_{beni} .
- Qualora disponibili, nelle pertinenti regole tecniche verticali possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle dettagliate nella sezione Strategia antincendio, oppure semplici prescrizioni aggiuntive per la specifica tipologia d'attività.
- Il progettista può sempre scegliere la soluzione progettuale più adatta alla tipologia d'attività prevista per l'edificio.

b- Applicazioni di soluzioni alternative

- Il progettista può fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti paragrafi della sezione Strategia antincendio e delle regole tecniche verticali, oppure può proporre specifiche soluzioni alternative con i metodi di cui al punto successivo.
- Il progettista che fa ricorso alle soluzioni alternative è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.7.
- Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammesso l'impiego di soluzioni alternative solo nelle attività con valutazione del progetto.

RTV V.13 – CHIUSURE D’AMBITO

La RTV 13 è stata ufficializzata con Decreto Ministeriale 30 marzo 2022, in vigore dal 07 luglio 2022 ed è inserita nella **sezione V del Codice**.

Rispetto alla Guida del 2013 la RTV non riguarda solo la facciata ma la “chiusura” nella sua totalità (chiusura verticale e orizzontale).

È applicata agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore (7/7/2022) ovvero ai nuovi edifici e permette di utilizzare prove effettuate in altri Paesi dell’Unione Europea con metodi riconosciuti (vedi Art. 4 del decreto).

CAMPO DI APPLICAZIONE:

- è applicata a edifici civili (uffici, scuole, ospedali, condomini ...)
- Non si applica a edifici autorizzati prima del 7/7/2022, data di entrata in vigore della RTV 13
- Si utilizza per le “attività soggette non normate” riportate nel decreto 151/2011
- L’attività soggetta n. 77 è edifici civili $H > 24$ metri

Quando si utilizzano le RTV devono essere utilizzate tutte le regole applicabili, ad esempio per ospedali si utilizza RTO – RTV11 – RTV13.

Il progettista può adottare l’RTV13 anche per altre tipologie di edifici con altezze anche inferiori e risulta un riferimento per la prevenzione incendi degli edifici.

OBIETTIVI:

- Limitare la propagazione originata all’interno
- Limitare la propagazione originata all’esterno (auto-cassonetti rifiuti)
- Evitare caduta di parti di facciata

DEFINIZIONI:

2.1 Chiusure d’ambito: **frontiere esterne degli edifici**, in senso orizzontale e verticale pareti verticali e coperture (orizzontali o inclinate)

2.2 Fascia di separazione: **porzione di parete/copertura** con definite classi di resistenza e reazione

CLASSIFICAZIONE:

SA ● edifici $-1 < H < 12$ m

- Affollamento ≤ 300 occupanti
 Senza compartimenti Rvita = D1 e D2
- SB** ● edifici $H \leq 24$ m
 Senza compartimenti Rvita = D1 e D2
- SC** ● tutti gli altri edifici

REAZIONE AL FUOCO:

Facciate di **edifici SA:**

nessun requisito

POSSIBILE UTILIZZO EPS

Facciate di **edifici SB e SC**

I materiali utilizzati in facciata devono presentare i seguenti requisiti:

- Isolanti termici (se non in kit devono essere di GM1, GM2 in funzione della classe dell'edificio) e definiti nelle tabelle successive
- Isolanti termici non in kit contemplati nella categoria "Isolanti protetti" della tabella S.1-7 del CPI con GM0 oppure K10

GM1	GM2	GM3
C S ₂ d ₀	D S ₂ d ₂	E
↑	↑	↑
SC	SB	SA

↑


POSSIBILE UTILIZZO EPS

- Sistemi di isolamento KIT (Cappotti)

Edifici	Gruppi di materiali
---------	---------------------

SB	GM2
SC	GM1

Cappotti – KIT contemplati nella categoria “rivestimenti a parete” della tabella S.1-6 del CPI



Descrizione materiali	GM1	GM2	GM3
	EU	EU	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	A2-s1,d0	B-s2,d0	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]			
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)			
Rivestimenti a parete [1]	B-s1,d0		
Partizioni interne, pareti, pareti sospese			
Rivestimenti a pavimento [1]	B _f -s1	C _f -s1	C _f -s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)			

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi omologati ai sensi del DM 6/3/1992, questi ultimi devono essere idonei all'impiego previsto e avere la classificazione indicata di seguito (per classi differenti da A2): GM1 e GM2 in classe 1; GM3 in classe 2; per i prodotti vernicianti marcati CE, questi ultimi devono avere indicata la corrispondente classificazione.

[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Descrizione materiali	GM1	GM2	GM3
	EU	EU	EU
Isolanti protetti [1]	C-s2,d0	D-s2,d2	E
Isolanti lineari protetti [1], [3]	C _L -s2,d0	D _L -s2,d2	E _L
Isolanti in vista [2]	A2-s1,d0	B-s2,d0	B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3]	A2 _L -s1,d0	B _L -s3,d0	B _L -s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.

[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella.

[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm.

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

REALIZZAZIONE DI FASCE DI SEPARAZIONE

- realizzate in parete e copertura;
- si realizzano in corrispondenza degli elementi di compartimentazione (ovvero in corrispondenza di un muro o solaio tagliafuoco);

Zone “protette” simili alle fasce devono essere realizzate anche nelle zone sottostanti gli impianti fotovoltaici, a lato dei box e cassonetti rifiuti.

- costituite da:

pareti	{	Materiali non inferiori a A ₂ S ₁ d ₀ e contemporaneamente Costituita da uno o più elementi E30
copertura	{	BROOF t ₂ /t ₃ / t ₄ oppure EI 30

Le fasce devono **garantire**:

Reazione al fuoco → non propagare fiamma → materiali A₂ / A₁

Resistenza al fuoco → elemento E30


I compartimenti sono realizzati secondo le prescrizioni al capitolo 5.3.6 e per compartimenti multipiano 5.3.6.2 le cui indicazioni sono riportate nelle tabelle 5.3 – 7 e 5.3 – 8 del CPI.

Le fasce di separazione che delimitano in facciata i compartimenti definiti nella progettazione antincendio, possono essere progettate ad hoc e sottoposte a prova specifica; da questa verifica deve risultare che:

- le fiamme non passano dalla parte inferiore a quella superiore della fascia stessa
- le fiamme non penetrano all'interno dei locali attraverso la fascia di separazione

L' illustrazione seguente riporta le posizioni delle fasce di separazione.

L' esempio è puramente illustrativo con un edificio composto di soli due piani.



DECRETO 30/03/2022

Il decreto è stato emesso come recepimento della regola RTV 13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili".

Di particolare interesse sono gli articoli 2 e 4.

Art. 2: Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nova realizzazione.

Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.

3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati dell'Unione europea. Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi, nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell'impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.

A seguito di quanto disposto dal decreto 30 marzo 2022 all'art. 4 paragrafo 3, è stata emessa la lettera circolare n. 0011051 datata 2/08/2022 con oggetto:

“Decreto del ministro dell'interno 30/03/2022 valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto 3/08/2015”.

La lettera circolare individua i metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri della U.E. per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate.

I metodi di prova citati e referenziati nella lettera sono i seguenti:

ALLEGATO 1

Tabella tratta dal documento della Commissione europea “Development of a European approach to assess the fire performance of facades”

Metodo di prova	Stato che utilizza il metodo di prova
PN-B-02867:2013	Polonia
BS 8414-1:2015 and BS 8414-2:2015	Regno Unito, Irlanda
DIN 4102-20	Svizzera, Germania
ÖNORM B 3800-5	Svizzera, Austria
Technical regulation A 2.2.1.5	Germania
LEPIR 2	Francia
MSZ 14800-6:2009	Ungheria
SP Fire 105	Svezia, Norvegia, Danimarca
Engineering guidance 16	Finlandia
ISO 13785-2:2002	Slovacchia
ISO 13785-1:2002	Repubblica Ceca

Le disposizioni riportate nell'art. 1 e art. 4 del decreto 30/03/2022 sono riferite in dettaglio ai seguenti argomenti:

- L'art. 1 riporta chiaramente che la RTV 13 si applica solo a edifici di nuova realizzazione
- L'art. 4 riporta i riferimenti da considerare nel caso di modifiche o adeguamenti
 - a) Edifici esistenti all'entrata in vigore della RTV 13 devono rispettare le pratiche usualmente condotte per la valutazione dei progetti sottoposti a prevenzione (art. 3/4/7 del DPR 151/2011).
 - b) Per gli interventi di modifica o ampliamento si applicano le indicazioni da decreto 12/4/2019 art. 2 comma 3 e 4.

Art. 2: Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

Nel paragrafo successivo si riportano alcuni esempi elaborati e schematizzati per evidenziare le possibilità di realizzare fasce di separazione con EPS.

4. ESEMPI FASCE DI SEPARAZE

È NECESSARIO SOTTOPORRE A VERIFICA PRELIMINARE DEI VIGILI DEL FUOCO ALCUNI DEGLI ESEMPI DI SEGUITO RIPORTATI





FIG.6






FIG. 7





5. PROVE SPERIMENTALI IN MERITO AL COMPORTAMENTO AL FUOCO DEL SISTEMA A CAPPOTTO IN EPS

Metodologia, prova e risultati sperimentali

Vengono riportati i riferimenti principali delle prove ad oggi utilizzate ed anche le prove che AIPE stessa ha condotto con cappotti in EPS.

Le metodologie di prova sono riferite a piccola, media scala.

1. Prove di piccola scala

La prova effettuata con la metodologia SBI (Single Burning Item), con attacco termico di 30 KW, è definita di piccola scala in quanto il campione ha le dimensioni H 1,50 m ed è formato da due pareti ad angolo di larghezza 1,5 m e 1,0 m.

La metodologia è prevista dalla norma europea EN 13501 utilizzata per classificare la reazione al fuoco dei materiali.



Foto: APPARECCHIATURA SBI

AIPE ha realizzato una serie di prove utilizzando il metodo SBI per rispondere alla richiesta della Guida al Fuoco Facciate del 2013 con l'obiettivo di verificare che il cappotto termico in EPS, così come messo in opera, raggiunge la classe BS3d0.

Sono stati testati alcuni campioni con EPS bianco e grigio (spessore 100 mm) e con differenti intonaci.

Si è riscontrato che, se l'intonaco è adeguato non vi sono difficoltà per il cappotto in EPS di raggiungere la classe richiesta BS3d0, anzi si ottiene quella BS1d0, ovvero una migliore classe di comportamento al fuoco, grazie ad una produzione di fumo minima e senza gocciolamento.



Foto: PROVE SBI

2. Prove di media scala

Le prove di media scala sono state condotte da AIPE presso il laboratorio LSF utilizzando una metodologia sperimentale non normata, attacco termico 350 KW. All'inizio il campione era rappresentato da una parete di 3,00 m x 3,00 m.



Successivamente il campione si è evoluto con una parete a 90° rispetto alla principale, con la presenza di un vano finestra.

Le prove in questo secondo caso sono state svolte sotto la cappa del Room Corner Test, in modo da ottenere più dati della prova stessa.



Il materiale sottoposto a prova è stato EPS grigio (100 mm di spessore) con rivestimenti di differente spessore per realizzare un cappotto.

Si è constatato che la vera differenza sul comportamento viene fornita dallo spessore del rivestimento.

Con uno spessore di 5 mm, ovvero un cappotto normale, si rileva che il materiale collassa alle spalle dell'intonaco.

Con uno spessore di 10mm si ottiene un collasso dell'EPS per circa metà della parete del campione, nella restante rimane inalterato.

Con uno spessore di 15 mm si ottiene il collasso termico solo nelle immediate vicinanze del bruciatore ovvero dell'attacco della fiamma.



3. Prove di larga scala

Sono state realizzati numerosi test utilizzando come campione un cappotto in EPS, di cui si riportano i principali risultati.

Le prove sono state condotte in laboratori che dispongono della attrezzatura necessaria per effettuare la prova.

Il campione viene realizzato con 2 pareti a 90° fra loro, alte circa 8 m, rispettivamente di larghezza 3 m e 2 m. Nella parte bassa della parete di 3 m è stato posto il vano con la catasta di legna di circa 400 Kg di peso. La superficie delle pareti è stata rivestita con cartongesso nella parte bassa sino all'architrave del vano della catasta di legna e la parte superiore con finitura a cappotto di spessore 5 mm e adatta a raggiungere la classe B del KIT, come previsto dalla Guida Facciate. La prova ha una durata di circa 30 minuti, dopodiché si è procede a spegnere il focolare nella catasta di legna e una volta raffreddato il campione si è effettuata una verifica della situazione interna degli strati coinvolti.

Le prove hanno evidenziato che:

- L'EPS non ha mai preso fuoco e non ha propagato la fiamma.
- Il rivestimento non si è fessurato, ma si è deformato durante la prova e poi è ritornato nella posizione iniziale dopo raffreddamento.
- Alle spalle del cartongesso (carotaggi a metà parete) l'EPS è risultato presente, non collassato.
- Alle spalle del rivestimento l'EPS a cappotto è risultato totalmente collassato nella prima parte della parete, nella parete superiore invece (carotaggio a metà parete) è risultato non collassato termicamente.
- La parte dell'intonaco che non aveva più l'EPS alle spalle non è caduta a terra.
- Non vi è incremento dello sviluppo di calore da parte del materiale EPS.
- A fine prova è stata effettuata la verifica della presenza dell'EPS in diversi punti della parete.
- Un'ulteriore considerazione è rivolta all'intonaco che, nel caso fosse possibile, è opportuno incrementarne lo spessore

La prova effettuata a grande scala è simulante la procedura inglese della norma BS 8414.

CHI È AIPE

AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso senza fini di lucro è stata costituita nel 1984 per promuovere e tutelare l'immagine del polistirene espanso sinterizzato (o EPS) di qualità e per svilupparne l'impiego.

Le aziende associate appartengono sia al settore della produzione delle lastre per isolamento termico che a quello della produzione di manufatti destinati all'edilizia ed all'imballaggio. Fanno parte di AIPE le aziende produttrici della materia prima, il polistirene espandibile, fra le quali figurano le più importanti industrie chimiche europee. Un gruppo di Soci è costituito dalle aziende fabbricanti attrezzature per la lavorazione del polistirene espanso sinterizzato e per la produzione di sistemi per l'edilizia.

A livello internazionale l'Associazione rappresenta l'Italia in seno a EUMEPS, l'organizzazione europea che raggruppa le associazioni nazionali dei produttori di EPS.

L'Associazione inoltre opera a stretto contatto con Enti e Istituzioni finalizzando la propria attività alla redazione di norme e protocolli nei settori edilizia, imballaggio ed economia circolare.

Collabora attivamente alla promozione della raccolta e riciclo dell'EPS in sinergia con COREPLA e con CORTEXA in qualità di partner tecnico per veicolare, diffondere e condividere la cultura dell'isolamento a cappotto di qualità. Sostiene e promuove la ricerca di nuovi progetti di riciclo a livello nazionale ed europeo e partecipa ad ICESP, la piattaforma italiana dei principali attori dell'economia circolare ed è coinvolta in circuiti virtuosi di alcune tipologie di manufatti, tra cui le cassette per il pesce e gli imballaggi in EPS.